

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MOMO

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI DI AMBITO COMUNALE,
NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DI LIVELLO SOVRACOMUNALE", TRA I COMUNI DI MOMO -
CAVAGLIETTO (ART. 30 E 42 COMMA 2 LETT. e) D.LGS. 18.08.2000 N. 267
E S.M.I.). -----

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di maggio, in Momo, (NO),
presso la sede municipale in Via Squarini n. 2. -----

TRA

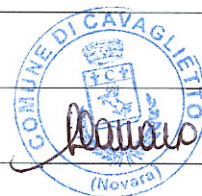
- Il Comune di Momo (NO), rappresentato dal Sindaco, avv. Michela LEONI,
nato a Novara, il 23 Gen 1977, che agisce in nome e per conto del Comune in
forza della deliberazione C.C. n. 17 in data 28 App. 2016, esecutiva ai sensi di
legge, ai sensi dell'art. 50, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,
C.F. del Comune n. 00265210039 -----

- Il Comune di Cavaglietto (NO), rappresentato dal Sindaco arch. Laura
Lanaro, nato a Borgomanero (NO) il 13.Giu.1978, che agisce in nome e per
conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. 06 in data 11.Giu.2014,
esecutiva ai sensi di legge, ed art. 50, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267
e s.m.i., C.F. del Comune n. 00288390032-----



PREMESSO

- che i Comuni di Momo (NO) e Cavaglietto NO), nell'ambito delle forme
associative e di collaborazione tra Enti, in esecuzione all'art. 30 e 42, comma
2 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., ribadite dall'art. 14 comma 26



e seguenti del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122,

come sostituito dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella

legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., intendono addivenire alla costituzione della

funzione obbligatoria, in forma associata, e dei servizi attinenti alla gestione

delle funzioni di *"pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale,*

nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello

sovracomunale". -----

- che per la funzione di gestione del territorio e dell'ambiente, il Comune di

Cavaglietto non ha in dotazione organica alcuna figura di personale

dipendente come Responsabile del servizio, rispetto all'attuale Responsabile

del servizio del Comune di Momo. -----

- che l'art. 30 ed art. 42, comma 2 lett. c) del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e

s.m.i., consente espressamente la facoltà per i Comuni di stipulare

convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi, non aventi

natura economica; -----

- che l'art. 14 comma 28 e seguenti del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella

legge 30.07.2010 n. 122, come sostituito dall'art. 19 del decreto legge n.

95/2012 convertito nella legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., prevede

l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, tra cui

rientra il servizio di gestione *"pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito*

comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello

sovracomunale". -----

- che il Comune di Momo (NO), con deliberazione Consiliare n. 17 in data 28 Apr. 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione;

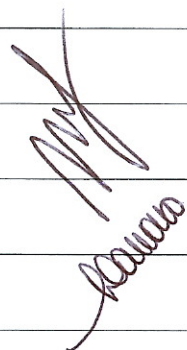
- che il Comune di Cavaglietto (NO), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 30.Apr.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione del presente atto di convenzione. -----

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Momo e Cavaglietto, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula: -----

-Art.1 - Costituzione

- E' costituito con la sottoscrizione della presente convenzione, la gestione in forma convenzionata della funzione *"pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale"*, e relativi servizi di cui alle leggi: D.P.R. 06.06.2011 n. 380 e s.m.i. (edilizia privata) e combinata L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.; D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 in materia di ambiente e s.m.i, D.Lgs. 4/208 e combinato L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.; unitamente alle ulteriori normative in materia di gestione del territorio ed ambiente, nonché di lavori pubblici di cui all'attuale Codice dei Contratti D.Lgs. 18.4.2016 n. 50; tra i Comuni di Momo e Cavaglietto, allo scopo di servirsi, tra i due Comuni, in forma associata e di collaborazione continuativa, dell'opera dell'attuale personale addetto all'ufficio tecnico comunale di Momo, in possesso della necessaria qualificazione professionale, ed in misura riferite alle ore di prestazione individuale di concerto tra i due Comuni fissate in complessive n. 06 ore settimanali. -----



2) L'attività del servizio di gestione e relativi servizi convenzionati comprende l'espletamento di tutte le funzioni e compiti conferiti dalla legge e dai Regolamenti ai Comuni, in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché di lavori pubblici, di ambito comunale e sovracomunale. -----

Art. 2 - Durata 1) Il termine della durata della presente convenzione, è fissato in anni 3 (tre), a decorrere dal 01.05.2016, indipendentemente dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione. Detto termine non è comunque vincolante ai fini di un eventuale scioglimento anticipato della forma convenzionata da parte di uno dei due Comuni, previa adozione di espressa deliberazione consiliare da comunicare all'ulteriore Comune.-----

Nell'ambito della funzione gestione della pianificazione urbanistica ed edilizia e dei lavori pubblici, è da intendersi ricompresa la gestione e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali e relativi impianti e attrezzature, oltre che ambientali. -----

Art. 3 - Orario di servizio

1) A tal fine il personale a ciò destinato dal Comune di Momo dal proprio Responsabile del servizio di Momo, nell'assumere il servizio convenzionato, presterà la propria opera di servizio continuativo presso il Comune di Momo, e presso il Comune di Cavaglietto su richiesta di detto Comune. -----

a) secondo l'articolazione di un orario definito per un numero di sei ore settimanali presso il Comune di Cavaglietto, nell'ambito del numero delle ore settimanali assegnate, per il raggiungimento degli obiettivi delle rispettive Amministrazioni Comunali; -----

2) Il rapporto organico delle singole unità già presenti addette all'espletamento delle funzioni e relativi servizi rimane in capo ai singoli Comuni, mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti dei due

Comuni convenzionati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo Ente ma si disciplina un rapporto di natura convenzionale. -----

4) Per una migliore organizzazione dell'attività, ognuno dei due Comuni, potrà disporre nell'ambito dell'organico del Comune di Momo, del Responsabile del servizio, anche con potere di firma per l'emissione di provvedimenti finali. -----

Art. 4 - Collegio dei Sindaci

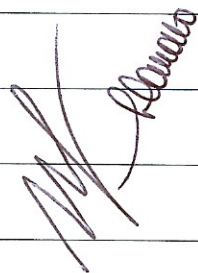
1) Ai fini di garantire in maniera efficace e funzionale l'attuale forma convenzionata, è costituito il Collegio dei due Sindaci, composto di diritto dai medesimi due Rappresentanti pro-tempore dei due Comuni contraenti, come organo di consultazione e di verifica per ogni singolo Comune. -----

Art. 5 - Emolumenti e spese

1) Il Comune di Cavaglietto, corrisponderà al Comune di Momo, la misura annua di € 9.000,00 (euro novemila/00), a titolo di sostegno dei costi derivanti dall'attività di collaborazione lavorativa prestata, tenuto conto degli emolumenti ed assegni dovuti al dipendente assegnato al servizio presso il Comune di Cavaglietto, comprensivo degli oneri sociali per contributi previsti dal vigente C.C.N.L. - EE.LL., (costo orario); -----

2) Non sono comprese nel riparto, le spese riferite alla partecipazione di detto personale convenzionato a convegni, giornate di studio, seminari, comunque attinenti all'attività professionale, che verranno autorizzate e liquidate dal Comune di Momo. -----

3) E' inoltre riconosciuto fin d'ora, l'ulteriore potestà del conferimento al Responsabile del servizio di Momo convenzionato, da parte di ognuno dei due Sindaci, delle funzioni, di Responsabile del servizio, presso il proprio Comune, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. Il



Trattamento economico derivante, in ragione di dette funzioni, è compreso nel riparto per la somma di € 3.000,00= annui. -----

4) Al fine di garantire la dovuta erogazione degli emolumenti di cui al precedente comma 1 (uno), il Comune di Cavaglietto, si obbliga al pagamento al Comune di Momo, della nota di rimborso che si prevede in rate mensili, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale agli stanziamenti relativi. -----

5) Sono esclusi da detta concorrenza gli emolumenti che ogni singolo Comune, nell'esercizio autonomo dell'attività di servizio dell'Ufficio Tecnico comunale, eroga, a titolo diverso dagli emolumenti sopra richiamati, come per rimborso di indennità di missione, o di lavoro ove spettante, o altri compensi consentiti dalla legge. -----

Art. 6 - Garanzie

1) Qualora il Comune di Cavaglietto non provveda, in ogni caso, al pagamento delle proprie quote riferite agli emolumenti del Responsabile del servizio, di cui è stata chiesta la collaborazione nel corso dell'anno, nel termine di 60 gg. dalla richiesta pervenuta al protocollo generale dell'Ente, queste potranno essere rimosse dal Comune di Momo, nelle forme previste dall'art. 3 del T.U. approvato con DPR 15.05.1963 n. 858, sentito il Collegio dei Sindaci di cui all'art. 4 della presente convenzione. -----

Art. 7 - Diritto di accesso

1) A garanzia dell'esatta applicazione della presente convenzione il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso presso ogni rispettivo Comune, provvedendo in ordine: alla generale verifica dell'osservanza dei reciproci impegni; all'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese; all'apposizione del "visto" per accettazione, previa verifica ed attestazione della regolarità delle

spese sostenute di cui all'art. 5, comma 1 della presente convenzione; al tempestivo pagamento delle quote a debito secondo l'osservanza del disposto di cui all'art. 6 della presente convenzione. -----

Art. 8 - Divieti

1) I Comuni di Momo e Cavaglietto, convengono di comune accordo che si asterranno per la durata in vigore della presente convenzione dall'adozione di atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione, fatta salva la volontà di recesso unilaterale dalla medesima da esercitare: a) previa comunicazione della deliberazione consiliare di recesso, nei termini di giorni 60 (sessanta) antecedenti la data determinata del recesso. -----

2) I Comuni di Momo e Cavaglietto convengono inoltre di comune accordo la facoltà del rinnovo della presente convenzione, ove siano maturate reciproche esperienze positive rispetto all'espletamento delle funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente, fatto salvo ogni diversa disposizione legislativa o stativa che possa sopraggiungere. -----

Art. 9 - Oneri ed effetti fiscali.

1) Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti all'atto di Convenzione saranno a carico in quota parte di metà per ogni singolo Comune.

2) Agli effetti fiscali l'atto di Convenzione non vi è l'obbligo della registrazione, ai sensi dell'art. 1, della Tabella unita alla Tariffa - Parte II del DPR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro". -----

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI MOMO:

PER IL COMUNE DI CAVAGLIETTO:



